


TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito

03.2024

LUGLIO / SETTEMBRE 2024



MASSIME

Sent. 458/2024

Chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il propr...

[LEGGI A PAG. 13](#)

FOCUS

La trasformazione del titolo è la situazione in cui ad un titolo esecutivo se ne sostituisce un altro, per contenuto o quantità diverso, nello sviluppo del processo, fenomeno questo legato alle vicende evolutive del titolo senza privazione della efficacia esecutiva...

[LEGGI A PAG. 17](#)



TRIBUNALE DI RIETI

Giurisprudenza civile di merito



3.2024 — luglio/settembre 2024

Indice

Prefazione

Prefazione 7

I. Giurisprudenza di Rieti

Contratti e obbligazioni 9

Successioni 11

Diritti reali 12

Responsabilità extracontrattuale 13

Lavoro e Previdenza 14

Altri istituti e leggi speciali 16

II. Giurisprudenza di legittimità

Rassegna giurisprudenza Cassazione 29

Creazione dei contenuti e delle massime: dott.ssa Foti Cuzzola Anna, dott. Ottaviani

Nicola e dott.ssa Tomarchio Grazia (Funzionari addetti all'ufficio per il Processo)

Progettazione grafica: Arbanas Alin (Operatore Data Entry)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

I. Giurisprudenza di Rieti

Giurisprudenza del Tribunale di Rieti nel periodo Luglio – Settembre 2024

1. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Sent. 463/2024 del 12/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI – RESPONSABILITÀ

Responsabilità del commercialista - Inadempimento - Violazione del dovere di diligenza professionale e onere probatorio

“In punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. non comporti il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (secondo una distinzione tipica della tradizione giuridica italiana, ancorché, per alcuni aspetti, ormai superata dalla giurisprudenza più recente), in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia.

Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri

inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata.

Tale norma sancisce che la diligenza del professionista deve essere valutata sulla base di un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione in rapporto alla prestazione resa, seguendone che qualora si dimostri che il

commercialista abbia agito con una diligenza inferiore al suddetto standard, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, condannato all'eventuale risarcimento del danno, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con precipuo riferimento alla cd. colpa per imperizia, è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o

colpa grave." (Nel caso di specie è stata accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale del commercialista per la violazione degli obblighi derivanti dal perfezionamento del contratto d'opera professionale in quanto, a fronte delle allegazioni della parte attrice circa l'inadempimento, la parte convenuta non ha assolto l'onere della prova di avere agito con lo standard di diligenza professionale normalmente esigibile nel professionista di media preparazione).

Sent. 463/2024 del 12/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - DIRITTO DEL CLIENTE ALLA RESTITUZIONE DEI COMPENSI CORRISPOSTI

Inadempimento del professionista - Domanda di restituzione dei compensi professionali

"L'effetto restitutorio non solo costituisce ex art. 1458 c.c. una conseguenza della pronuncia [...] di risoluzione, ma nei contratti ad esecuzione continuata o periodica in ogni caso non si estende alle prestazioni già eseguite [...].

Né la domanda in questione può essere proposta, evidentemente, in chiave risarcitoria, atteso che il compenso erogato alla profes-

nista costituisce non certo un danno patrimoniale conseguenza scaturente dal suo inadempimento, bensì il corrispettivo dovuto in favore della stessa a fronte delle prestazioni eseguite." (Nel caso di specie è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme corrisposte, nel corso del rapporto professionale, in favore del commercialista, in quanto, da un lato, la parte convenuta aveva adempiuto,

anche se in modo non esatto e non diligente, agli obblighi contrattuali e, dall'altro, il pagamento del compenso professionale costituisce il corrispettivo per le prestazioni eseguite,

come tale non suscettibile nel danno patrimoniale conseguente all'inadempimento del professionista).

2. SUCCESSIONI

Sent. 468/2024 del 17/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

Scioglimento della comunione ereditaria - Beni immobili - Presupposti - Verifica della titolarità della proprietà indivisa - Irrilevanza delle sole dichiarazioni di successione allegate - Allegazione dei certificati storici catastali e documentazione inerente iscrizioni e trascrizioni relative ai beni - Necessità

Presupposto fondamentale per poter addivene allo scioglimento della comunione ereditaria è costituito dalla verifica della effettiva titolarità della proprietà indivisa degli immobili oggetto della domanda in capo ai singoli condividenti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni di successione allegate in quanto trattasi di dichiarazioni provenienti dalle parti ai fini fiscali; non solo, nell'adire il giudice per la divisione della comunione ereditaria, è indispensabile la tempestiva allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernen-

te le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quantomeno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (Nel caso di specie, è stata dichiarata l'improponibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni immobili, in quanto l'attore ha allegato soltanto la dichiarazione di successione, la quale, da sola, non prova la sussistenza, in capo allo stesso, della qualità richiesta per formulare la domanda di divisione, né permette di accertare l'integrità del

contraddittorio, essendo a tal fine necessario che parte attrice depositi l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e tra-

scrizioni relative all'immobile effettuate nell'ultimo ventennio).

agire a tutela delle cose comuni trae fondamento dall'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condomino è titolare, nonché dalla diretta riferibilità ai

singoli condomini del contratto stipulato dal condominio nella persona dell'amministratore quale mandatario).

3. DIRITTI REALI

Sent. 425/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO

Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Natura - Fattispecie

Il singolo condòmino, quale comproprietario delle parti comuni dell'edificio condominiale (tra le quali, ad es., i muri perimetrali esterni), è titolare del diritto al risarcimento del danno consistente nel costo occorrente per eseguire le opere necessarie per eliminare il vizio di cui tali parti sono affette e che è stato causato dalla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore, ancorché il contratto di appalto sia stato stipulato dall'amministratore del Condominio. Ciò in quanto il condòmino è titolare del diritto di proprietà (pro quota) sulle cose comuni e in quanto il Condominio non è un ente di gestione fornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli con-

domini, ma è un organo rappresentativo unitario dei condomini stessi impersonato dall'amministratore. L'entità del danno risarcibile al singolo condòmino è rapportato alla quota di proprietà ricavabile dalle tabelle millesimali. (Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire in proprio dell'attore-condòmino, il quale domandava la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti delle imprese appaltatrici a causa dei riscontrati difetti di tinteggiatura di una parte della facciata dello stabile, sebbene il contratto d'appalto fosse stato stipulato con il Condominio in persona dell'Amministratore, in quanto la legittimazione ad

4. RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE

Sent. 458/2024 del 10/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - RISARCIMENTO DANNI FAUNA SELVATICA

Domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica - Applicazione della disciplina ex art. 2052 c.c. - Legittimazione passiva esclusiva della Regione

Chi intenda chiedere il ristoro di danni subiti da animali selvatici, dovrà tenere in considerazione: a) la piena applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2052 c.c. - disposizione ai sensi della quale il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito - integrante una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva sussistente, come tale, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa; b) dal punto di vista processuale, che la legittimazione passiva spetta alla

Regione nel cui territorio è accaduto il fatto, alla quale va rivolta la domanda risarcitoria; c) che la Regione, al fine di escludere la propria responsabilità per i danni patiti dal terzo, dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione

e controllo del patrimonio faunistico e di tutela per i terzi.

Si giunge, quindi, ad ammettere l'azione ex art. 2052 c.c. e ad affermare una "legittimazione passiva esclusiva" della Regione in tal senso. (Nel caso di specie è stata accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della Regione in relazione al sinistro cagionato dall'improvvisa e repentina invasione della sede stradale da parte di un

animale selvatico, come tale appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e, pertanto, affidato in cura e custodia alla Regione. In particolare, infatti, la parte convenuta ha omesso di fornire la prova liberatoria del caso fortuito e finanche di aver adottato adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico, sebbene consapevole che l'area risultava frequentemente attraversata da animali selvatici).

5. LAVORO E PREVIDENZA

Sent. 139/2024 del 05/07/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Inidoneità fisica sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni - Giustificazione del licenziamento - Violazione dell'obbligo di "accomodamenti ragionevoli" - Conseguenze in tema di tutela - Applicazione

Ai sensi dell'art. 42 D.lgs. n. 81/2008, nei casi di giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il

lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Ne deriva che, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni cui è risultato permanentemente inidoneo, il lavoratore può astenersi ex

art. 1460 c.c. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'adozione, ove possibile, di "accomodamenti ragionevoli" (modifiche o adattamenti necessari e idonei a tutelare il lavoratore) si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro,

secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell'art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell'equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.

Sent. 139/2024 del 05/07/2024

Sezione lavoro e previdenza, composizione monocratica

GIUDICE: Francesca Sbarra

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - GODIMENTO FERIE - AUTORIZZAZIONE - LICENZIAMENTO

Richiesta di godimento delle ferie - Preventiva autorizzazione del datore di lavoro - Assenza ingiustificata - Licenziamento

L'esatta determinazione del periodo feriale spetta, ai sensi dell'art. 2109 c.c., unicamente al datore di lavoro, il quale – nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'impresa – ha diritto di stabilirne modi e tempi di godimento, tenuto conto delle esigenze aziendali e degli interessi del singolo lavoratore. Il godimento delle ferie, cioè, non è rimesso alla libera scelta del dipendente ma è evento dell'attività aziendale, da coordinarsi con l'attività produttiva e, come tale, subordinato alla valutazione del datore di lavoro. La fruizione di ferie deve, pertanto, essere preventivamente

autorizzata e, in mancanza di autorizzazione, è idonea a configurare un'assenza ingiustificata e, ove si protragga per un certo numero di giorni, costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Al riguardo, è stato chiarito che, pur potendo presupporre un adeguato temperamento delle diverse esigenze in gioco, al lavoratore non può giammai riconoscersi, in assenza di una specifica autorizzazione in tal senso, un diritto all'arbitraria auto assegnazione del periodo di ferie desiderato, ancorché espressamente comunicato alla parte datoriale (cfr. ex multis,

Cass. Civ., sentenza n. 21918/2014) – sicché il godimento di ferie non autorizzate da parte del prestatore di lavoro può ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, in quando incide su decisioni di carattere organizzativo riservate al datore di lavoro, potendo quindi configurare – alla luce di una attenta valuta-

zione di tutte le circostanze del fatto concreto – l'abbandono del posto di lavoro, l'insubordinazione e l'ingiustificata assenza. (Nel caso di specie veniva respinta la domanda del ricorrente volta all'annullamento del licenziamento, non avendo dimostrato la preventiva autorizzazione delle ferie richieste).

6. ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI

Sent. 423/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Esecutorietà del decreto ingiuntivo - Sopravvenuta sospensione dell'efficacia del titolo disposta dal giudice dell'impugnazione - Conseguente sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo - Effetti - Atti esecutivi compiuti anteriormente alla sospensione

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo esecutivo. A differenza della caducazione del titolo esecutivo in sé considerato (ipotesi in cui esso è posto nel nulla da una pronuncia successiva di riforma o annullamento nel corso del medesimo processo) e della cd. trasformazione del titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si sostituisce altro,

per contenuto o quantità diversi, nello sviluppo del processo), la semplice sospensione dell'esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica definizione dell'art. 474

cod. proc. civ.), ma incide esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla sua estrinseca idoneità a fondare - nel concorso di requisiti praticamente formali - un processo esecutivo. Tanto giustifica la persistenza ontologica dell'accertamento del credito, la quale, a sua volta, sorregge idoneamente, finché sussiste, ogni atto esecutivo già compiuto; ma, al contempo, esige che il venir meno, anch'esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia esecutiva dell'accertamento stesso non possa avere gli effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento ex tunc del processo esecutivo legittimamente iniziato e proseguito fino alla sospensione. (Nel caso di specie il

Tribunale, dopo aver riqualficato l'opposizione proposta dal debitore in parte come opposizione all'esecuzione e in parte come opposizione agli atti esecutivi, ha rigettato tutti i motivi di opposizione dichiarandoli inammissibili per difetto dell'interesse ad agire dell'opponente, poiché la sospensione dell'esecuzione era stata già inevitabilmente determinata ipso iure, in ragione della pronuncia interinale della Corte di Appello ai sensi dell'art. 623 cpc, non essendovi conseguentemente luogo per una pronuncia di sospensione ex art. 624 cpc. nell'ambito della fase sommaria dell'opposizione, ed in quanto non era stato posto in essere alcun atto esecutivo successivamente all'ordinanza della Corte di Appello).

FOCUS | Il principio c.d. dell'effetto sostitutivo con efficacia ex tunc del titolo esecutivo riformato parzialmente

La trasformazione del titolo è la situazione in cui ad un titolo esecutivo se ne sostituisce un altro, per contenuto o quantità diverso, nello sviluppo del processo, fenomeno questo legato alle vicende evolutive del titolo senza privazione della efficacia esecutiva. Corollario della trasformazione del titolo (ma, soprattutto, elemento distintivo rispetto alla caducazione) è la conservazione dell'efficacia delle attività esecutive svolte in forza del titolo sostituito, come accade quando un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, già azionato, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo. Il paradigma normativo della descritta fattispecie è il disposto dell'art. 653, comma 2, c.p.c. in tema di accoglimento parziale dell'opposizione spiegata avverso un decreto ingiuntivo, dalla quale di-

scende una autonoma sentenza di condanna dell'opponente- debitore al pagamento in favore dell'opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione: in tal caso il decreto monitorio viene integralmente meno con efficacia *ex tunc* attribuendo la norma citata la qualità di titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale; quale conseguenza *stricto iure* della revoca del d.i. dovrebbe derivare la perdita degli effetti degli atti di esecuzione compiuti in base al d.i. e la improcedibilità della esecuzione, ma è proprio l'art. 653, comma 2, c.p.c. ad evitare evenienze del genere, dato che la disposizione prevede la conservazione degli atti esecutivi compiuti in forza della originaria esecutività del decreto nei limiti della somma o quantità ridotta (in proposito, Cass., 2 settembre 2013, n. 20052). La conservazione degli effetti esecutivi si verifica anche quando la sentenza di accoglimento parziale abbia natura non definitiva e concerna altresì l'ipoteca iscritta in virtù del d.i. (Cass., 24 settembre 2013, n. 21840). Ora, l'art. 653, comma 2, c.p.c., pur essendo specificamente riferito al procedimento per ingiunzione, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi di trasformazione del titolo: quando il titolo, esistente ab origine, è sostituito da un altro provvedimento, reso nell'ambito del medesimo giudizio (si pensi ad una sentenza che definisca una controversia nella quale sia stata emessa ordinanza anticipatoria) oppure all'esito di una impugnazione, gli effetti esecutivi compiuti in virtù del titolo provvisorio non vengono meno e, dunque, l'esecuzione prosegue sulla scorta del titolo successivamente venuto ad esistenza.

In giurisprudenza, Cass., 16 aprile 2013, n. 9161, ha così statuito: *"Orbene, come pure rilevato dal ricorrente, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente attribuito alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa. [...] Ne ha fatto conseguire che, se - al di fuori delle indicate pronunce di definizione in rito dell'appello - si vuole iniziare l'esecuzione dopo la sentenza di conferma di quella di primo grado già esecutiva, occorre notificare come titolo esecutivo la sentenza di appello e, prima ancora, nell'intimare il precetto si deve evocare come titolo giustificativo della pretesa esecutiva la sentenza d'appello in quanto confermativa di quella di primo grado. Nel caso in cui l'esecuzione sia stata iniziata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e,*

nel corso del processo esecutivo, sia sopravvenuta la sentenza d'appello, che l'abbia riformata, sia pure soltanto in parte, si ha, in tale eventualità, un fenomeno di trasformazione del titolo esecutivo nel corso del processo esecutivo, che il codice di rito espressamente disciplina nell'ipotesi, soltanto analogo, ma non del tutto coincidente, dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto che in entrambi i casi, l'esecuzione iniziata sulla base di un titolo possa proseguire, dopo la successione o la trasformazione del titolo per conseguire in via esecutiva il credito nei limiti in cui questo è stato riconosciuto con la sentenza di riforma in grado d'appello ovvero con la sentenza di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (arg. ex art. 653 cod. proc. civ.). Sia nell'uno che nell'altro caso si ha che la sentenza d'appello e la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione si sostituiscono rispettivamente alla sentenza di primo grado ed al decreto ingiuntivo, anche come titolo esecutivo. Soltanto che i citati precedenti di questa Corte hanno ritenuto che la norma dell'art. 653 cod. proc. civ., comma 2, sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sia espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo: in applicazione di tale principio, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado (in passato, munita di clausola di provvisoria esecuzione, oggi, provvisoriamente esecutiva), ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti) ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso il creditore, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, deve fare intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello [...]. In conclusione, qualora una sentenza d'appello succeda ad una sentenza di primo grado confermandola integralmente o parzialmente, l'effetto sostitutivo comporta che, se l'esecuzione non è ancora iniziata, essa dovrà prendere l'avvio sulla base della sentenza di secondo grado; se, invece, è già iniziata, in base al primo titolo esecutivo, proseguirà, senza soluzione di continuità, in forza della conferma delle statuizioni contenute nella prima sentenza ad opera della seconda, che ne abbia confermato i presupposti".

Sent. 424/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza di giudizio di opposizione - Improcedibilità della domanda

In caso di dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, ancorchè sia stato integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore che propone la domanda di condanna è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l. fall., in concorso con gli altri creditori. Ciò vale anche quando la domanda di condanna sia stata proposta in via monitoria e il fallimento sia intervenuto durante la pendenza dell'opposizione al decreto ingiuntivo. In tal caso, peraltro, va anche

precisato che il decreto ingiuntivo, che proprio per effetto dell'opposizione non ha acquistato stabilità, va revocato (Nella fattispecie, la domanda di condanna al pagamento di somme proposta dal creditore opponente è stata esaminata nel merito nella sola parte in cui è stata proposta nei confronti degli obbligati in solido non falliti, essendo stata, invece, dichiarata improcedibile relativamente al debitore ingiunto che, nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato dichiarato fallito, ciò a tutela del principio della par condicio creditorum).

Sent. 424/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE

Natura dell'opposizione – Certificazione di conformità alle scritture da parte di un dirigente - Idoneità ai fini delle richieste del decreto ingiuntivo - Mezzo probatorio in sede di opposizione

Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., non è un giudizio sulla legittimità del decreto ingiuntivo, ma è un giudizio sulla vicenda sostanziale sottesa alla domanda monitoria. Inoltre, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento (per tale intendendosi anche la fase di merito), il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di conte-

stare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (Nel caso di specie, sono stati ritenuti infondati i motivi di opposizione avanzati dal debitore inerenti l'inidoneità probatoria dei documenti prodotti dal creditore nella fase monitoria, in quanto la Banca - creditore opposto - aveva adempiuto al proprio onere probatorio fornendo, tra la fase monitoria e quella di merito, piena prova del credito, atteso che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata e, soltanto nella successiva fase dell'opposizione, la Banca è onerata di produrre la serie completa degli estratti conto con le movimentazioni relative all'intera durata del rapporto di conto corrente).

Sent. 424/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - PROCEDIMENTO CIVILE

Fallimento nel corso del giudizio - Interruzione del processo - Riassunzione

Il Fallimento non è un successore dell'originaria parte fallita e, dunque, non si applica il

principio per cui la domanda si intende coltivata dalla parte che sia rimasta tale fino alla

fine del giudizio salvo che non sia espressamente rinunciata. Pertanto la domanda proposta “dalla” società poi fallita e non già “nei confronti di” questa non è improcedibile; essa tuttavia non può essere esaminata perché il processo, con riguardo alla parte che fallisce (e che quindi perde la capacità processuale ex art. 43 L.F.), si interrompe per effetto del fallimento; interrotto il processo, o la domanda viene coltivata dalla Curatela fallimentare che non è il successore di chi l'aveva proposta, ma un soggetto autonomo, con la conseguenza che deve intervenire per far valere giudizial-

mente tale pretesa, oppure, se ciò non avviene, accade inevitabilmente che con riguardo a tale domanda la permanenza del già spiegato effetto interruttivo del processo ne pregiudica l'esame da parte del Giudice di quel processo. (Nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato non esservi luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente dichiarata fallita nelle more del giudizio in ragione dell'avvenuta interruzione del giudizio e del mancato intervento del Fallimento funzionale a coltivare tale domanda).

decreto ingiuntivo, gli opposenti hanno omissis, con riferimento alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., di sollevare in modo tempestivo l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per l'inutile decorso del termine semestrale previsto dal suddetto articolo, rendendo in tal modo inutile l'even-

tuale espunzione della clausola de qua. Allo stesso modo, relativamente alle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, in quanto gli opposenti non hanno specificato alcunché circa l'utilità che agli stessi sarebbe derivata dall'esperimento dell'azione di nullità).

Sent. 424/2024 del 29/07/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE

Azione di nullità - Interesse ad agire - la nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall'ABI

Sebbene quella di nullità sia azione di mero accertamento e, quindi, è sufficiente anche dedurre una potenziale lesività del negozio nullo, intesa quale situazione di obiettiva incertezza da esso derivante, rispetto alla quale la legittimazione è generale e spetta a chiunque vi abbia interesse, è principio altrettanto consolidato quello secondo cui ciò non esime affatto chi agisce dal dimostrare la sussisten-

za di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c. (Nel caso di specie, la domanda di nullità parziale della fideiussione rilasciata su moduli riproductivi delle clausole anti-concorrenziali dello schema ABI del 2003 (artt. 2,6 e 8), è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto, con l'atto di opposizione a

Sent. 479/2024 del 24/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO CIVILE DI MERITO

Ambito di cognizione del giudice – Fondamento della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo – Irrilevanza di eventuali vizi della procedura monitoria

Nel giudizio di cognizione instauratosi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali fu emessa l'ingiunzione, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monito-

ria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda di parte attrice che chiedeva la nullità del decreto ingiuntivo emesso in violazione dell'art. 50 T.U.B., in quanto fondato su un documento, secondo l'attrice, inidoneo a fondare un ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto l'ambito di cognizione del giudice, nel giudizio di opposizione, che è un giudizio di merito a cognizione piena e non sommario come quello d'ingiunzione, è esteso all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente a mezzo ricorso per decreto ingiuntivo).

Sent. 479/2024 del 24/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

**PROVA CIVILE – (PROVA) DOCUMENTALE - SCRITTURA PRIVATA – DISCONOSCIMENTO
- VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE**

**Omessa proposizione dell'istanza di verificaione - Efficacia probatoria della scrittura –
Esclusione**

L'art. 216 c.p.c. subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio, oggetto di disconoscimento, alla proposizione dell'istanza di verificaione da parte di colui che intende valersene; invero, l'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata, oltre che dal fatto che sia stata autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, dalla circostanza che la stessa sia stata giudizialmente riconosciuta come proveniente da colui contro il quale è prodotta in giudizio, sicché, ove non si versi in ipotesi di sottoscrizione autenticata, la negazione, da parte dell'interessato, che la sottoscrizione è la propria impone alla parte che intende valersene di dimostrarne la provenienza mediante il procedimento di verificaione, la cui mancata proposizione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova (Nel caso di specie, non è stato assolto

l'onere della prova in quanto l'opponente, attore sostanziale del giudizio di merito, non ha prodotto l'originale della scrittura privata oggetto di disconoscimento, rendendo così impossibile procedere alla verificaione della stessa e, di conseguenza, utilizzarla come mezzo di prova, di talché è stato revocato il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio in quanto non è stato soddisfatto lo schema probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., non avendo l'attore dato prova del titolo posto a base della propria pretesa azionata con il decreto ingiuntivo, ossia la scrittura privata avente ad oggetto l'aumento dell'importo della garanzia relativa alla fideiussione).

Riferimenti normativi: artt. 216 c.p.c., 2697 c.c.

Sent. 389/2024 del 04/07/2024

Sezione supplente civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

**Gratuito patrocinio - Revoca d'ufficio - Rilevanza dei redditi dei familiari - Sussistenza -
Requisito della convivenza - Necessità - Requisito della fisica coabitazione - Esclusione
- Fondamento**

Ai sensi dell'art. 76 co. 2 D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; inoltre, il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi (Nel caso di specie, è stata confermata la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio al ricorrente, il quale, dovendo espiare la pena in regime di detenzione domiciliare ed avendo egli scelto un domicilio diverso rispetto a quello che aveva al momento dell'ammissione al gratuito patrocinio,

in quanto lo stesso era ora convivente con la compagna e non più con i genitori, non ha comunicato la variazione di reddito conseguente al cambio di domicilio, integrando per ciò solo la fattispecie di cui all'art. 112 lett. a) D.P.R. 115/2002).

Riferimenti normativi: artt. 76, 112 D.P.R. 115/2002

Sent. 428/2024 del 05/08/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Roberto Colonnello

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Giudicato reso inter alios - Efficacia nei confronti del terzo - Configurabilità - Limiti

I limiti soggettivi del giudicato possono essere superati – con conseguente spiegamento di effetti nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio in cui è stata resa la sentenza – allorché il terzo sia un soggetto obbligato in solido che intenda avvalersi degli effetti della sentenza pronunciata nei confronti dell'altro condebitore solidale (art. 1306 c.c.). Tale estensione soggettiva degli effetti non è automatica perché in linea generale la sentenza fa stato solo nei confronti delle parti e dei loro aventi causa (art. 2909 cc): essa necessita di una manifestazione di volontà da parte del terzo che, operata la sua personale valutazione di convenienza, intenda avvalersene. Tale principio va poi combinato con quello per cui la sentenza di accertamento o costitutiva di cui il terzo coobbligato in solido intende avvalersi deve essere passata in giudicato. Ciò in quanto l'eventuale anticipazione di efficacia della decisione rispetto al momento del passaggio in giudicato è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna.

(Nel caso di specie l'attore proponeva opposizione all'esecuzione argomentando che, a suo dire, il creditore non avrebbe potuto agire esecutivamente nei propri confronti, poiché, prima della notifica dell'atto di pignoramento, era intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, emessa nei confronti di altro contribuente obbligato in solido, la quale avrebbe privato il titolo esecutivo formato dall'Amministrazione tributaria dei necessari requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, in quanto la Cassazione si era pronunciata all'esito di un giudizio che pendeva tra l'Amministrazione fiscale e l'altro co-obbligato in solido e non risultava dagli atti che l'attore - opponente avesse comunicato stragiudizialmente al creditore la sua volontà di avvalersi della detta sentenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciata nei confronti del co-obbligato in solido prima che l'Ente creditore iniziasse legittimamente l'esecuzione forzata nei suoi confronti)

Sent. 479/2024 del 24/09/2024

Sezione civile, composizione monocratica

GIUDICE: Gianluca Morabito

CONTRATTI – CLAUSOLE CONTRATTUALI – NULLITÀ' - IN GENERE

Contratto di fideiussione “a valle” di intese anticoncorrenziali - Presenza di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza - Nullità dell'intero contratto - Esclusione - Nullità delle singole clausole – Conservazione del contratto

La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Nel caso di specie, è stato respinto il motivo di opposizione della ricorrente che aveva chiesto di dichiararsi la nullità del con-

tratto di fideiussione per violazione della l. 287/1990, art. 2 co. 2 lett. a), poiché, pur dovendosi dichiarare nulle le clausole n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10, rimane ferma la validità del contratto, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso nel giudizio e in mancanza di deduzioni contrarie da parte degli opposenti, che le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato, l'interesse alla stipulazione del contratto di conto corrente bancario in favore del soggetto garantito alle condizioni economiche pattuite e, dall'altro, l'interesse al rilascio della garanzia fideiussoria).

Riferimenti normativi: art. 1419 c.c., art. 2 co. 2 L. 287/1990

Il Parte

Giurisprudenza di legittimità

Rassegna massime Cassazione

Massime della Cassazione estratte dalla “Rassegna mensile della giurisprudenza Civile della Corte di Cassazione”

Sent. n. 20881 del 26/07/2024

SEZIONI UNITE, Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE, P.M. DE MATTEIS STANISLAO.

(Rv. 671763-01)

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

Dovere di astensione ex art. 24, comma 5, del codice deontologico - Applicabilità alle ipotesi di cui all'art. 68, comma 4, del codice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di astensione previsto dall'art. 24, comma 5, del codice deontologico - qualora le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale - trova applicazione anche nelle ipotesi contenute nel comma 4 dell'art. 68 dello stesso codice (secondo cui l'assistenza del minore in controversie familiari impone all'avvocato di astenersi dal prestare la propria assistenza in successive contro-

versie familiari), atteso che l'esigenza d'impedire - soprattutto nella delicata materia di famiglia - il conflitto di interessi, anche solo potenziale, resterebbe radicalmente vanificata se fosse permessa la sua agevole elusione in caso di strette e continuative collaborazioni professionali tra avvocati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva ravvisato un'ipotesi di conflitto d'interessi - potenziale, ma comunque rilevante - nella condotta di un difensore che aveva accettato il mandato conferito per il procedimento volto ad ottenere il riconoscimento di status di una minore, seb-

bene il curatore di quest'ultima, che in concreto aveva aderito alla domanda di riconoscimento, fosse un avvocato facente parte della medesima associazione professionale).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8337 del 2022 Rv. 664220-01

Ordinanza n. 15825 del 06/06/2024

Sezione prima, Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

(Rv. **671535-01**)

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Fallimento del correntista - Formazione dello stato passivo - Contratti bancari contenenti clausola di compensazione - Giudicato endofallimentare sulla collocazione temporale delle operazioni di anticipazione su crediti in epoca antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento - Opponibilità - Conseguenze

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non

può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, an-

teriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56

CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1846, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3336 del 2016 Rv. 638710-01, N. 6524 del 2017 Rv. 644597-01

Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024

Sezione prima, Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

(Rv. **671539-01**)

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA'

Comunanza di interessi - Condanna in solido - Domande di valore notevolmente diverso - Insussistenza della solidarietà - Ragioni - Fattispecie

In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite i due

soccombenti, uno dei quali aveva avanzato una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, mentre l'altro una richiesta di soli 10.000 euro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 6976 del 2016 Rv. 639448-01, N. 27476 del 2018 Rv. 651335-01

Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024

Sezione prima, Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

(Rv. 672162-01)

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

Intimazione di somma superiore al dovuto - Conseguenze - Invalidità parziale del precetto - Sussistenza - Effetti - Determinazione della somma dovuta - Potere del giudice dell'opposizione - Fattispecie

In tema di opposizione a precetto, la non denegazione di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C.

ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 1224, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 2160 del 2013 Rv. 624875-01

Massime precedenti Vedi: N. 24704 del 2020 Rv. 659767-01

Sent. n. 20614 del 24/07/2024

Sezione terza, Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

(Rv. 671955-01)

055003 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE

Creditore intervenuto - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni immobili pignorati - Caducazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per l'intervenuto - Esclusione

In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente atti-

vo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 2, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Vedi: N. 14602 del 2020 Rv. 658323-01, N. 12239 del 2019 Rv. 653778-01, N. 8217 del 2021 Rv. 660976-01

Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024

Sezione quinta, Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

(Rv. 670958-01)

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE

Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento

Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum

come disciplinato ex art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2844 del 2024 Rv. 670076-01

Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024

Sezione prima, Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

(Rv. **670685-01**)

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Istruzione e scuole - Personale educativo - Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 - Carta elettronica del docente - Spettanza - Fondamento.

In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1994 art. 25, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 127, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 128, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 129, DPCM 23/09/2015 art. 2, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 32104 del 2022 Rv. 666000-01 Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-03

***Scire leges non est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem***

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le parole,
bensì il loro spirito e la loro forza*



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1

02100 RIETI (RI)